**On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA –**

**(Sezione Prima Bis – R.G. 7015/2023)**

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI**

*** * * * * * * * * * * * ***

**PER:**

-OMISSIS- rappresentata e difesa, giusta procura estesa a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio e del presente atto di motivi aggiunti dall'**Avv. Pierpaolo DE VIZIO** - C.F.: DVZ PPL 80P01 A783E (pec: avvocatopierpaolodevizio@pec.it) - e con questi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'**Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA** – C.F.: TRT NLF 68L28 D390F – (pec angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it), sito a Roma in Viale delle Medaglie d'Oro n. 266.

**RICORRENTE**

**CONTRO:**

il **Ministero della Difesa,** in persona del **Ministro p.t.,** domiciliato ex lege presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma a via dei Portoghesi nr. 12; il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,** in persona del **Comandante Generale p.t.** domiciliato ex lege presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma a via dei Portoghesi nr. 12.

**RESISTENTI**

Nonché nei confronti di:

1) **FRONCILLO Pasquale Junior**, nato a Napoli il 3.10.2001 ed ivi residente in Via Giambattista Vela n. 55 – 80147 - C.F.: FNR PQL 01R03 F839R, classificatosi 3436° nella graduatoria relativa al concorso;
2) **MARETTO Filippo**, nato a Roma il 7.7.2001 ed ivi residente in Via Fabrizio Luscino n. 39 - 00174 - C.F.: MRT FPP 01L07 H501L, classificatosi 3437° nella graduatoria relativa al concorso;
3) **DI MARTILE Stefano**, nato a Pescara il 21.04.2001 e residente a San Giovanni Teatino in Via Trasimeno n. 20 – 66020 - C.F.: DMR SFN 01D21 G482G, classificatosi 3438° nella graduatoria relativa al concorso;
4) **PETTI Luigi**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 18.04.2001 ed ivi residente in Via Provinciale Nocera Sarno n. 210 – 84014 - C.F.: PTT LGU 01D18 F912N, idoneo non vincitore, classificatosi alla posizione n. 3439 nella graduatoria finale di merito del concorso de quo;
5) **IANNONE Alessio,** nato a Chieti l'11.12.2000 e residente a San Giovanni Teatino (CH) in Via Aterno n. 6 – 66020 - C.F.: NNN LSS 00T11 C632F, idoneo non vincitore, classificatosi alla posizione n. 3440 nella graduatoria finale di merito del concorso de quo;
6) **BHALUL Abid**, nato in Bangladesh il 3.12.2000 e residente ad Aviano (PN) in Via Bruno Buozzi n. 6 – 33081 - C.F.: BHL BDA 00T03 Z249S, idoneo non vincitore, classificatosi alla posizione n. 3441 nella graduatoria finale di merito del concorso de quo.

**CONTROINTERESSATI**

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:**

**(previa sospensione degli effetti)**

- della graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022, pubblicata in data 14.04.2023, nella parte in cui non include la ricorrente nell'elenco degli idonei vincitori a causa del giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti in data 23.02.2023 da parte della Commissione per gli accertamenti psico – fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (già impugnato nel ricorso introduttivo del presente giudizio), nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria;
- del giudizio espresso in data 23.02.2023 nei confronti della ricorrente con cui la Commissione per gli accertamenti psico – fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato la ricorrente "NON IDONEA" al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022, in quanto *"-OMISSIS- (art. 10,comma 7 del bando di concorso e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche) -OMISSIS-";*
- dell'art. 10, comma 7 del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4 ^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022 e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche nell'interpretazione resa

dall'Amministrazione negli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana;

- delle risultanze degli accertamenti sanitari cui è stata sottoposta la ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

*** * * * * * * * * * * * * ***

**FATTO**

La vicenda che ha condotto l'Amministrazione resistente all'emanazione dell'atto impugnato nei confronti del ricorrente può essere sinteticamente riassunta nelle seguenti fasi:

- la ricorrente, mossa dal desiderio di arruolarsi nell'Arma dei Carabinieri, in data 18.07.2022 partecipava al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4 ^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- tanti anni prima della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua, la ricorrente effettuava un -OMISSIS- sul suo polso destro raffigurante un cuoricino;
- la ricorrente intraprendeva terapia laser (cd. Tecnica "Laser Q – Switched") presso lo studio del Dott. Luigi PETTI in Nocera Inferiore, volta a rimuovere il predetto -OMISSIS-che al momento della presentazione della domanda era praticamente scomparso;
- la ricorrente intraprendeva pertanto l'iter concorsuale superando tutte le prove previste;

- in data 23.02.2023, allorché la ricorrente veniva convocata per espletare i dovuti accertamenti psico – fisici ed attitudinali del concorso de quo, le veniva chiesto dai membri della Commissione se avesse tatuaggi o se li avesse rimossi;
- in un'ottica di estrema lealtà e trasparenza la ricorrente riferiva di aver avuto un piccolissimo -OMISSIS- sul polso destro ma di averlo rimosso ed a tal fine mostrava il polso destro indicando l'esatta ubicazione ove prima aveva il -OMISSIS- (non essendo più rinvenibile alcuna traccia dello stesso);
- la ricorrente però restava a dir poco stupefatta ed afflitta allorchè apprendeva di essere stato giudicato "INIDONEA" al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4 ^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022, per la seguente ragione: "*Presenta un -OMISSIS- (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche) -OMISSIS-*";
- in pratica, nonostante la ricorrente avesse rimosso totalmente il -OMISSIS- (tant'è che se lei non avesse riferito ai membri della Commissione gli stessi non se ne sarebbero neanche accorti), veniva ingiustamente ed illegittimamente giudicata "non idonea" a proseguire nell'iter concorsuale, vanificando tutte le sue ambizioni ed aspettative;
- la ricorrente provvedeva ad impugnare il predetto atto, con cui veniva disposta la sua esclusione dal concorso de quo, proponendo ricorso innanzi a Codesto On.le Tribunale (R.G. 7015/2023);

- in data 14.04.2023 veniva pubblicata la graduatoria relativa al concorso de quo, nella quale la ricorrente non veniva inserita nell'elenco degli idonei vincitori a causa del giudizio di non idoneità formulato nei suoi confronti e contenuto nell'atto impugnato mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Col presente atto di motivi aggiunti, fermi ed impregiudicati i motivi di fatto e di diritto contenuti nel ricorso introduttivo del presente giudizio che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, si impugna e contesta la graduatoria del predetto concorso (nonché il relativo atto di approvazione) nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nell'elenco degli idonei vincitori, per vizi propri e per illegittimità derivata.

Tutto ciò premesso si propone

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 7015/2023**

**Eccesso di potere per errore sul presupposto, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà nell'azione e nelle scelte amministrative.**

**Illegittimità derivata. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022 e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana.**

**Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022 e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana.**

Risulta evidente l'illegittimità derivata che inficia irrimediabilmente la graduatoria impugnata mediante il presente atto di motivi aggiunti nella parte in cui non include la ricorrente nell'elenco degli idonei vincitori del concorso essendo illegittimo l'atto presupposto, impugnato nel ricorso introduttivo, ossia il giudizio espresso in data 23.02.2023 nei confronti della ricorrente con cui la Commissione per gli accertamenti psico – fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'ha giudicata "NON IDONEA" al concorso de quo a causa della presunta esistenza di un -OMISSIS- sul polso destro. Evidente dunque come gli effetti provocati dall'illegittima del provvedimento con il quale la ricorrente è stata giudicata "non idonea" si riverberano inevitabilmente anche sulla graduatoria.

L'illegittimità della graduatoria impugnata mediante il presente atto deriva inevitabilmente dall'illegittimità dell'atto presupposto, ossia l'atto con il quale la ricorrente è stata giudicata non idonea, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 dei "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche.

Al riguardo si evidenzia che l'illegittimità di un atto amministrativo è derivata quando l'atto, di per sé valido, subisce le conseguenze dell'invalidità di un altro atto

precedente o presupposto, al quale sia strettamente collegato. L'illegittimità di un atto si trasmette in via derivata ad un altro solo quando sussista tra i due un nesso procedimentale, ovvero quando vi sia un rapporto di presupposizione come appunto quello esistente tra l'atto con cui la ricorrente è stata giudicata inidonea ed il mancato inserimento nell'elenco dei vincitori della graduatoria finale di merito. Ed infatti l'atto con il quale la ricorrente è stata giudicata inidonea, costituendo l'atto presupposto del mancato inserimento in graduatoria, una volta annullato, travolge inevitabilmente anche la successiva graduatoria, impedendole di "sopravvivere".
L'annullamento dell'atto presupposto, con il quale la ricorrente è stata giudicata "non idonea", produce infatti un effetto caducante nei confronti dell'atto con il quale è stato disposto il mancato inserimento in graduatoria. E' evidente infatti il rapporto di presupposizione - consequenzialità immediato, diretto e necessario tra il giudizio di inidoneità, espresso nei suoi confronti, ed il mancato inserimento in graduatoria.

La scelta della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico – fisici di ritenere l'odierna ricorrente non in possesso dei requisiti concorsuali richiesti dal bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, a causa della presenza di un -OMISSIS- localizzato sul polso destro, così come il mancato inserimento nella graduatoria finale di merito, risultano decisamente arbitrari, illegittimi, illogici ed irragionevoli a causa di un'errata valutazione della situazione di fatto e di un palese ed innegabile errore sul presupposto.

Il provvedimento che in questa sede si impugna e contesta, così come il provvedimento impugnato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, risulta

illegittimo e viziato da tutti i vizi sintomatici dell'eccesso di potere indicati in epigrafe in quanto:

1) la ricorrente ha rimosso totalmente il minuscolo -OMISSIS- che aveva e dello stesso non rimane alcuna traccia, come provato dalle foto versate in atti e pertanto la sua condizione non può essere sussunta in nessuno dei casi contemplati nell'art. 10, 7° comma del bando di concorso;
2) l'interpretazione della predetta norma del bando di concorso da parte dell'Amministrazione risulta illegittima e contraria alla ratio ispiratrice della stessa, nonché adottata in violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana. La norma indica, infatti, delle aree del corpo ben specifiche (tra cui non rientra il polso) aggiungendo che costituiscono causa di non idoneità anche i tatuaggi localizzati in dette aree anatomiche qualora risultino visibili con l'uniforme.

   Nel medesimo articolo viene poi aggiunto, dopo la parola "ovvero" che costituiscono causa di non idoneità i tatuaggi "*anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quanto per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni".*

   In tale novero (quello appunto dei tatuaggi localizzati nelle aree del corpo consentite, come appunto il polso) l'Amministrazione riconduce la situazione della ricorrente, specificando che la ricorrente presenterebbe un -OMISSIS- "***in area del corpo non consentita, ossia Polso destro visibile con l'uniforme".***

***Preme contestare detta valutazione per tre ordini di motivi:***

1) ***il polso non rappresenta un'area del corpo non consentita;***
2) ***il -OMISSIS- non è visibile con l'uniforme perché semplicemente non esiste più;***
3) ***il -OMISSIS- "per dimensioni, contenuto o natura" NON è deturpante o contrario al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni.*** Nel bando è chiaramente specificato che la mera presenza del -OMISSIS-, peraltro neppure più visibile, in area consentita non può da sola determinare la non idoneità ma deve accompagnarsi alla contrarietà del -OMISSIS- (si ripete neppure più visibile) al decoro dell'uniforme o essere *deturpante o di discredito alle istituzioni*

Ed infatti le condizioni tali per cui un militare possa essere escluso dalla procedura concorsuale de qua sono che il -OMISSIS- sia "*contrario al decoro dell'uniforme" e sia "quindi visibile con l'uniforme di servizio estiva".*

Nel caso di specie, il -OMISSIS- della ricorrente (ormai scomparso e scomparso anche quando è stato espresso nei suoi confronti il giudizio di non idoneità per cui è causa) non è assolutamente contrario al decoro dell'uniforme e risulta scarsamente visibile con l'uniforme di servizio estiva o invernale.

Ergo, il -OMISSIS- in contestazione non rileva alcun indice suscettibile di individuare una personalità abnorme del candidato, né tantomeno è contrario al decoro dell'uniforme per caratteristiche e visibilità tenuto

anche conto che non risulta certamente chiaramente visibile con l'uniforme estiva (a maniche corte).

L'Amministrazione però, anziché considerare che il -OMISSIS- non fosse collocato in area non consentita, né contrario al decoro, né deturpante, nè visibile, ha ritenuto sufficiente uno solo dei predetti requisiti richiesti e ritenuto il -OMISSIS- visibile solo perché la ricorrente aveva riferito di aver rimosso un piccolo -OMISSIS-, fornendo un'interpretazione illogica quanto erronea, incongrua ed ingiusta della norma del bando, giudicando la ricorrente inidonea alla procedura concorsuale, in modo del tutto illegittimo, arbitrario, apodittico e contrario alla ratio contenuta nella predetta norma.

Come già testè evidenziato, e come comprovato dalla documentazione versata in atti, la ricorrente ha già da tempo intrapreso ed ultimato una terapia laser presso lo studio specialistico del Dott. Luigi PETTI volta ad eliminare il -OMISSIS-. Detta terapia ha già prodotto l'esito auspicato in quanto il -OMISSIS- della ricorrente è ormai svanito del tutto. La volontà della ricorrente di rimuovere detto -OMISSIS- è sintomatica dell'intenzione ferma del ricorrente di proseguire il suo iter professionale nelle fila dell'Arma dei Carabinieri e, soprattutto, di cancellare questo segno, eseguito circa 10 anni fa, e che ormai la ricorrente considera a lei "estraneo" e una mera "bravata" da adolescente.

Orbene, in ragione di tali premesse, si rileva ictu oculi l'errore di valutazione commesso dall'Amministrazione dal momento che il -OMISSIS- della

ricorrente al momento della visita, così come allo stato attuale, non presentava le caratteristiche descritte dal bando di concorso come implicanti il giudizio di non idoneità dal momento che, come già detto, è difficilmente visibile e assolutamente non inficia minimamente il decoro dell'uniforme di servizio.

L'errore di valutazione espresso nei confronti della ricorrente, manifestamente illegittimo, rende illegittima (sia per vizi propri che per illegittimità derivata) la graduatoria che in questa sede si impugna e contesta da cui la ricorrente è stata ingiustamente ed illegittimamente esclusa.

Il -OMISSIS- non esistendo più non può essere né deturpante, né essere indice di personalità abnorme, né contrario al decoro dell'uniforme.

L'Amministrazione, però, travisando totalmente la situazione di fatto e commettendo un madornale errore sul presupposto, consistente nell'aver illogicamente sostenuto che il -OMISSIS- (ormai quasi scomparso) non solo fosse visibile ma addirittura pregiudicasse il decorso dell'uniforme, provocando la mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria finale di merito.

Per ovvie ragioni di sinteticità, al fine di avvalorare la fondatezza della tesi propugnata da parte ricorrente, si fa espresso rimando alle molteplici pronunce giurisprudenziali richiamate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, le quali, in questa sede devono intendersi come integralmente ripetute e trascritte.

**P.Q.M.**

l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, controrichiesta, Vorrà:

**in via istruttoria**:

- acquisire ogni documento e/o elemento utile ai fini della decisione del presente ricorso;

- disporre, se del caso, accertamento medico legale in contraddittorio fra le parti presso idoneo istituto pubblico terzo rispetto alla resistente Amministrazione al fine di acclarare la non visibilità e l'assenza di decoro all'uniforme del -OMISSIS- rimosso dalla ricorrente e comunque l'assenza delle condizioni per escludere la ricorrente dal concorso per cui è causa;

**in via cautelare:**

valutata la sussistenza del fumus boni juris per quanto esposto in punto di fatto e di diritto nel presente atto di motivi aggiunti e nel ricorso introduttivo del presente giudizio e del periculum in mora, tenuto conto che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati hanno comportato un danno grave ed irreparabile alle prospettive di vita e di carriera della ricorrente, la quale a causa dell'esclusione dal concorso ha visto i propri sogni ingiustamente infrangersi, per un semplice e piccolo -OMISSIS-, già rimosso del tutto al momento dell'accertamento e quindi non visibile, disporre la sospensione degli effetti degli impugnati provvedimenti con la conseguente ammissione al concorso (ed inserimento nell'elenco degli idonei vincitori della graduatoria di merito) da cui è stata ingiustamente estromessa.

Quanto al *periculum in mora,* sono di palmare evidenza le conseguenze che l'esclusione dalla procedura concorsuale e dalla relativa graduatoria determinano in capo alla ricorrente. Si fa osservare, infatti, che sussiste un evidente danno grave e irreparabile, ove si consideri che, in ogni caso, nessun giudizio di merito, ancorché favorevole ma tardivo, potrà ristorare la ricorrente dal danno subito dai

provvedimenti impugnati. Del resto, valutate comparativamente le ragioni della ricorrente con quelle contrarie dell'Amministrazione, l'accoglimento della presente istanza non produrrebbe alcun nocumento all'Amministrazione resistente mentre l'illegittima preclusione che in virtù di tali provvedimenti colpisce la ricorrente è destinata a ripercuotersi drammaticamente sul suo futuro, impedendole di raggiungere una meta cui aspira con diritto: arruolarsi nell'Arma dei Carabinieri. L'accoglimento dell'istanza cautelare consentirebbe l'immediata tutela dei suoi diritti ed eviterebbe la sua definitiva estromissione dalla procedura concorsuale, garantendole una degna collocazione sociale e un lavoro in una prestigiosa Istituzione. Solo la sospensione dei provvedimenti impugnati potrà pertanto evitare che si producano tali ulteriori gravissimi ed irreparabili effetti, dando così pienezza e consistenza al diritto, costituzionalmente garantito, all'effettività della tutela giurisdizionale (artt. 4 e 113 Cost.);

**nel merito:**

1) accogliere il presente atto di motivi aggiunti ed il ricorso introduttivo del presente giudizio e per l'effetto annullare tutti gli atti impugnati in epigrafe e per l'effetto riammettere la ricorrente a proseguire nell'iter concorsuale da cui è stata illegittimamente estromessa (con relativo inserimento nella graduatoria finale di merito);
2) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge.

Salvezze ampie ed illimitate.

La presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di questione relativa a rapporto di pubblico impiego ed avendo la ricorrente un reddito complessivo annuo inferiore ad Euro 35.240,04.

Roma, lì 12/05/2023

Avv. Pierpaolo DE VIZIO